

B. Statuto del Consiglio per gli affari economici della parrocchia

I. Natura e finalità

Art. 1

Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia (CPAE) è costituito in ogni parrocchia ai sensi del can. 537 del Codice di Diritto Canonico (CIC) e rappresenta l'organo che esprime la collaborazione responsabile dei laici nell'amministrazione dei beni ecclesiastici.

Art. 2

Compito del Consiglio per gli affari economici della parrocchia è sostenere il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia (can. 1280 CIC) e provvedere affinché, mediante una gestione prudente, i beni ecclesiastici siano destinati ai loro fini istituzionali, vale a dire: il regolare svolgimento del culto divino, l'adeguato sostentamento del clero e delle altre persone che sono al diretto servizio della Chiesa, nonché l'esercizio delle attività pastorali e caritative (cfr. can. 1254, § 2 CIC).

II. Composizione

Art. 3

Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia è composto dal parroco, che ne è presidente in quanto rappresentante legale della parrocchia ai sensi del can. 532 CIC, nonché da 2-6 altri membri. Metà dei membri del Consiglio per gli affari economici della parrocchia è designata dal Consiglio pastorale parrocchiale, l'altra metà è nominata dal parroco.

Art. 4

Tra i membri del Consiglio per gli affari economici della parrocchia vengono designati un vicepresidente o un vicepresidente e una segretaria o un segretario, che redige il verbale delle sedute ed è responsabile della conservazione della documentazione.

Art. 5

Il mandato del Consiglio per gli affari economici della parrocchia ha la durata di cinque anni e coincide con quello del Consiglio pastorale parrocchiale. Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia continua a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio. È ammessa la rielezione o la rinomina dei membri.

Art. 6

Qualora durante il mandato un membro del Consiglio per gli affari economici della parrocchia venga a mancare per dimissioni, impedimento permanente o assenza non giustificata a tre sedute consecutive, esso viene sostituito entro un mese, secondo la modalità di nomina originaria (designazione del Consiglio pastorale parrocchiale o nomina da parte del parroco).

III. Compiti e modalità di lavoro

Art. 7

Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia opera prevalentemente nell'ambito dell'amministrazione ordinaria dei beni ecclesiastici della parrocchia e ha i seguenti compiti:

- a) aiutare il parroco a reperire i mezzi finanziari necessari per le attività pastorali e per le spese indispensabili;
- b) svolgere la necessaria consulenza in relazione agli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria e adottare le relative decisioni;
- c) informare e sensibilizzare la comunità parrocchiale in merito alle questioni economiche;
- d) provvedere, insieme al parroco, alla conservazione e alla manutenzione degli edifici e dei beni mobili ecclesiastici;
- e) al termine di ogni esercizio, verificare i libri contabili della parrocchia e la relativa documentazione e approvare il rendiconto parrocchiale;
- f) verificare annualmente la consistenza patrimoniale della parrocchia, aggiornare e ordinare la relativa documentazione e assicurare la custodia sicura degli atti nell'archivio parrocchiale.

Art. 8

Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia collabora con il Consiglio pastorale parrocchiale in particolare nei seguenti ambiti:

- a) per nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni di edifici parrocchiali, per lavori straordinari e acquisti di maggiore entità, nonché per l'acquisto o la vendita di immobili, viene richiesto il parere del Consiglio pastorale parrocchiale. Dopo l'esame del parere (estratto del verbale del Consiglio pastorale parrocchiale), il Consiglio per gli affari economici della parrocchia adotta la decisione e la sottopone alla Curia vescovile unitamente alla richiesta di approvazione del progetto;
- b) per l'assunzione di collaboratrici e collaboratori pastorali, la decisione viene presa in una seduta congiunta del Consiglio per gli affari economici della parrocchia e del Consiglio pastorale parrocchiale ed è soggetta all'approvazione dell'Ordinariato vescovile;
- c) il Consiglio per gli affari economici della parrocchia presenta al Consiglio pastorale parrocchiale il rendiconto annuale della parrocchia e informa sulla situazione economica;
- d) il Consiglio per gli affari economici della parrocchia e il Consiglio pastorale parrocchiale si adoperano congiuntamente affinché, nella gestione del patrimonio parrocchiale, le esigenze sociali e pastorali della parrocchia, della diocesi e della Chiesa universale siano adeguatamente considerate.

Art. 9

Gli atti di amministrazione straordinaria (Folium Dioecesanum 2015, 268-269) sono esaminati dal Consiglio per gli affari economici della parrocchia, deliberati tenendo conto dei pareri e delle valutazioni richieste e sottoposti all'Ordinariato vescovile per l'approvazione.

Art. 10

Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia si riunisce almeno tre volte all'anno, nonché ogniqualvolta il parroco lo ritenga necessario o quando almeno due membri del Consiglio ne facciano richiesta. Le sedute si svolgono secondo il «Regolamento interno per gli organi nella parrocchia e nell'unità pastorale» (cfr. regolamento interno).

IV. Rendicontazione dell'attività amministrativa

Art. 11

Al termine di ogni esercizio finanziario, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, il Consiglio per gli affari economici della parrocchia, oppure le persone da esso incaricate, verifica il rendiconto annuale della parrocchia sulla base della documentazione contabile. Dopo l'informazione al Consiglio pastorale parrocchiale (STATUTI E REGOLAMENTO INTERNO DEGLI ORGANI COLLEGIALI NELLA PARROCCHIA E NELL'UNITÀ PASTORALE 27. b)), il

rendiconto annuale viene depositato presso l'Ordinariato vescovile entro il 30 giugno dell'anno successivo, con la firma del parroco e della vicepresidente o del vicepresidente del Consiglio per gli affari economici della parrocchia.

Art. 12

Una volta all'anno il Consiglio per gli affari economici della parrocchia rende conto anche alla comunità parrocchiale, in forma adeguata (assemblea parrocchiale, bollettino parrocchiale ecc.), dell'amministrazione dei beni ecclesiastici, informando sui principali capitoli di entrata e di uscita nonché sulla situazione economico-finanziaria della parrocchia.

V. Corresponsabilità nell'attività amministrativa

Art. 13

Con il consenso del Consiglio per gli affari economici della parrocchia, il parroco può delegare singole persone a svolgere specifiche mansioni nell'ambito dell'amministrazione ordinaria; tali persone sono responsabili nei confronti del parroco e del Consiglio per gli affari economici della parrocchia e sono tenute a rendere conto del loro operato.

Art. 14

Per responsabilità di maggiore rilievo nell'ambito amministrativo e per l'assunzione della rappresentanza legale negli atti di amministrazione straordinaria è necessaria l'approvazione dell'Ordinario diocesano.

VI. Norme generali

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto nei presenti statuti, si applicano le disposizioni del Codice di Diritto Canonico, i decreti dell'Ordinario diocesano e le norme del Codice Civile.